



DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
ROBERTO Maria

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al Mare (CH)
Corso Federico II, 58 - 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net

Il credito d'imposta per investimenti 2021

Gentile cliente,

La Legge di bilancio 2021 [L.178/2020](#) ha introdotto un incentivo alla effettuazione di investimenti in **beni strumentali nuovi**, che consiste in un credito di imposta il cui importo è commisurato al costo e alla tipologia dei beni acquistati.

Sono esclusi dal bonus i seguenti acquisti:

- **i veicoli e altri mezzi di trasporto**, sia se utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa sia se usati promiscuamente;
- **i fabbricati e le costruzioni**;

Gli esercenti arti e professioni sono ammessi al credito alle stesse condizioni e negli stessi limiti previsti per le imprese, ma solo per gli investimenti in beni strumentali "ordinari" di cui ai commi 1054 e 1055 dell'art.1.

Il credito spetta nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA INVESTIMENTO	INVESTIMENTI EFFETTUATI		LIMITI DIMENSIONALI
	<i>dal 16/11/2020 al 31/12/2021</i>	<i>dal 1/01/2022 al 31/12/2022</i>	
Beni materiali 4.0	50% del costo	40% del costo	quota di investimenti fino a 2,5 milioni
	30% del costo	20% del costo	quota di investimenti da 2,5 milioni fino a 10 milioni
	10% del costo	10% del costo	quota di investimenti da 10 milioni fino a 20 milioni
Beni immateriali 4.0	20% del costo		investimenti fino a 1 milione
Beni ordinari:			
– beni materiali	10% del costo	6% del costo	investimenti fino a 2 milioni
– strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile	15% del costo	6% del costo	
– beni immateriali	10% del costo	6% del costo	investimenti fino a 1 milione

L'utilizzo avviene:

- a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni "ordinari", in un'unica quota annuale per il 2021;
- a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0, in tre quote annuali di pari importo.

Adempimenti

Per godere del credito d'imposta occorre rispettare le seguenti precisazioni:

- a) **Le fatture** e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni **devono contenere** l'espresso riferimento alle norme agevolative (facendo apporre dal fornitore sul documento **una dicitura del tipo "beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020"**). In caso di mancata indicazione della dicitura in fattura, l'Agenzia delle Entrate (con riferimento all'analogo credito previsto dalla Legge di Bilancio 2020) ha avuto modo di chiarire che esiste la possibilità di integrare la documentazione eventualmente priva della dicitura.
 - b) conservare tutti i documenti concernenti l'acquisto, quali fatture, contratti, ordini e ricevute di pagamento (bonifici, copie riba pagate, assegni, etc.), nel silenzio della norma si consiglia l'utilizzo di strumenti tracciati;
 - c) per i soli investimenti in beni materiali e immateriali rientrati nell'Industria 4.0:
 - presentare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), il cui modello, contenuto, modalità e termini di invio, verrà stabilito da un successivo apposito decreto direttoriale;
 - Per i beni Industria 4.0, va prodotta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati [A](#) e [B](#) annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
 - per investimenti inferiori ad euro 300 mila è possibile redigere e conservare una dichiarazione da parte del legale rappresentante di sussistenza dei requisiti di industria 4.0; tale opzione è tuttavia sconsigliabile in quanto l'Agenzia potrebbe sostenere che il legale rappresentante non abbia sufficienti conoscenze tecniche per effettuare tale dichiarazione
- ⇒ *In relazione al punto b), si precisa che l'obbligo di conservazione documentale si riferisce a tutti quei documenti, già citati, da cui si evince l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili; la mancata conservazione di tali documenti provoca la revoca del beneficio del credito d'imposta.*

La fruizione del bonus è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Lo studio

